Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 148

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 16 giugno 1956 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1956

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 maggio 1956, n. **511.**

Modifiche alla legge 13 dicembre 1928, n. 3086, recante norme concernenti l'allevamento e l'impiego di colombi viaggiatori.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'autorizzazione a tenere, commerciare, allevare e far volare colombi viaggiatori è accordata dal prefetto della Provincia in cui risiede il richiedente, sentito il parere del competente Comando militare territoriale.

Art. 2.

La vendita dei contrassegni di Stato per i colombi viaggiatori comunque posseduti e circolanti in Italia è affidata, a cura della Federazione colombofila italiana, ai propri agenti che, per ciascuna Provincia, ne siano stati espressamente autorizzati dal prefetto, sentito il parere del competente Comando militare territoriale.

Art. 3.

Sono abrogate le disposizioni in contrasto con quelle contenute nella presente legge o comunque con essa incompatibili.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 maggio 1956

GRONCHI

SEGNI — TAVIANI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

LEGGE 5 maggio 1956, n. **512.**

Concessione alla Giunta centrale per gli studi storici di un contributo straordinario di lire 40.000.000.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 40.000.000 a favore della Giunta centrale per gli studi storici per far fronte alle spese occorrenti per l'VIII congresso internazionale di storia delle religioni e per il X congresso internazionale di scienze storiche.

Art. 2.

All'onere di cui al precedente articolo si provvederà a carico del fondo di cui al capitolo n. 532 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1955-56.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 maggio 1956

GRONCHI

SEGNI — ROSSI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

LEGGE 16 maggio 1956, n. 513.

Estensione dell'art. 156 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, ai servizi pubblici di linea di navigazione interna.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Ai servizi pubblici di linea di navigazione interna, assentiti in concessione ai sensi dell'art. 225 del Codice della navigazione e dell'art. 99 e seguenti del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631, sono estese le disposizioni dell'art. 156 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 maggio 1956

GRONCHI

SEGNI — ANGELINI — ANDREOTTI — ZOLI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

LEGGE 16 maggio 1956, n. 514.

Aumento della spesa autorizzata per la concessione di sola costruzione della sede stradale e fabbricati della ferrovia circumflegrea.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La spesa autorizzata con l'art. 1 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 485, e destinata, ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 5 aprile 1950, n. 225, a far fronte agli oneri derivanti dalla concessione di sola costruzione della sede stradale e fabbricati della ferrovia circumflegrea, è aumentata di lire 640.000.000 in dipendenza dei maggiori oneri derivanti dall'introduzione delle varianti di cui al voto 15 novembre 1954, n. 2009, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dalla revisione dei prezzi di cui all'art. 6 della citata legge 5 aprile 1950, n. 225.

Art. 2.

E' abrogato il secondo comma dell'art. 7 della legge 5 aprile 1950, n. 225.

Art. 3.

La maggiore spesa di lire 640.000.000 di cui al precedente art. 1 sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti ed è ripartita in ragione di lire 400.000.000 per l'esercizio finanziario 1955-56 e di lire 240.000.000 per quello 1956-57.

L'onere di cui sopra sarà fronteggiato per l'esercizio 1955-56 a carico dello stanziamento del capitolo n. 40 di detto stato di previsione per lo stesso esercizio e, per la gestione 1956-1957, a carico del Fondo globale di cui allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato alla copertura di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 maggio 1956

GRONCHI

SEGNI — ANGELINI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

LEGGE 23 maggio 1956, n. 515.

Norme per i concorsi ad agente di cambio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il ruolo degli agenti di cambio di ogni Borsa valori è tenuto dalla Camera di commercio.

Il numero dei suoi componenti viene determinato, per ciascuna Borsa valori, dal Ministro per il tesoro, sentito il parere della Camera di commercio, della Deputazione di Borsa, del Comitato direttivo degli agenti di cambio o della Commissione per il listino.

Art. 2.

La nomina ad agente di cambio si consegue esclusivamente per concorso.

Per la copertura dei posti vacanti nei ruoli degli agenti di cambio presso le singole Borse valori, il Ministro per il tesoro, uditi i pareri degli organi di cui all'art. 1, bandisce per ciascuna Borsa valori, il relativo concorso, ogni biennio, qualora nel corso di questo si siano verificate vacanze nel ruolo.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro nomina la Commissione esaminatrice per ciascun concorso composta:

a) da un funzionario della carriera direttiva del Ministero del tesoro, che la presiede;

b) dal presidente della Deputazione di borsa o da un membro della Deputazione stessa, designato dal presidente;

c) dal presidente del Comitato direttivo degli agenti di cambio o della Commissione per il listino, o da uno dei loro membri designato dal rispettivo presidente;

d) da un rappresentante della Camera di commercio;

e) da un professore universitario di ruolo o da un libero docente in discipline economiche e finanziarie, designato dal rettore dell'Università o dell'Istituto di istruzione superiore della città in cui ha sede la Borsa per la quale viene bandito il concorso.

Qualora trattisi di Borsa per la quale gli organi relativi non siano ancora costituiti, la designazione dei membri di cui alle lettere *b)* e *c)* viene fatta dalla Camera di commercio.

Le mansioni di segretario della Commissione esaminatrice sono disimpegnate da persona scelta dalla Commissione medesima.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero del tesoro, devono essere presentate alla segreteria della Commissione non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A corredo delle domande debbono essere prodotti i seguenti documenti conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati, ove la legalizzazione sia richiesta.

a) fotografia, di data recente, applicata sul foglio bollato, con firma autentica del candidato. Il documento deve essere munito dall'autenticazione della fotografia e della firma;

b) estratto dell'atto di nascita, dal quale risulti che il candidato è in età non inferiore ai ventisette e non superiore ai cinquantacinque anni;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziario:

f) certificato di buona condotta, rilasciato dalla competente autorità comunale;

g) certificato di specchiata correttezza professionale, rilasciato dalla competente Camera di commercio, industria ed agricoltura;

h) copia dello stato di servizio militare, o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, o certificato di esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva;

i) diploma di laurea in giurisprudenza od in economia e commercio, in originale od in copia autentica notarile, conseguita in una Università od in altro Istituto di istruzione superiore dello Stato;

l) certificato di tirocinio pratico effettuato in una Borsa valori per un biennio come rappresentante alle grida di agente di cambio o per un triennio quale procuratore di agente di cambio ovvero per un quinquennio quale funzionario presso l'Ufficio borsa valori o l'Ufficio titoli di una banca o quale commissionario di Borsa, in proprio o come responsabile di ditta commissionaria, ammesso nel recinto riservato di Borsa;

m) dichiarazione con la quale l'aspirante si impegna, in caso di nomina ad agente di cambio, a cessare dalle altre sue attività incompatibili con la professione di agente di cambio e ad esercitare la professione medesima presso la Borsa nel cui ruolo venga ad essere iscritto;

n) tutti gli altri documenti o pubblicazioni che, in aggiunta ai precedenti, possono costituire titolo valutabile per la formazione della graduatoria di merito;

o) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso la Camera di commercio della città, sede della Borsa per la quale viene indetto il concorso, della somma di lire 10.000 per contributo alle spese di concorso.

I certificati di cui alle lettere *c)*, *d)*, *f)* e *g)*, debbono essere di data posteriore a quella di pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del concorso.

Art. 5.

I candidati che alla data di entrata in vigore della presente legge siano agenti di cambio in carica o risultino avere esercitato la professione di agente di cambio conservando i prescritti requisiti ovvero siano procuratori di agente di cambio o rappresentanti alle grida di agente di cambio da almeno un quinquennio, sono esentati dall'obbligo di possedere il titolo di studio di cui alla lettera *i)* del precedente art 4.

I candidati rappresentanti alle grida di agente di cambio, che al momento della entrata in vigore della presente legge non abbiano raggiunto il quinquennio di cui al comma precedente, potranno partecipare ai concorsi anche se muniti di un diploma di laurea diverso da quello in giurisprudenza od in economia e commercio.

Per tali candidati il limite massimo di età è elevato ad anni sessanta.

Ai fini del riconoscimento dei requisiti di cui al presente articolo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Camere di commercio delle città sedi di Borsa, su istanza degli interessati, sono tenute a precisare in apposito registro, la posizione degli agenti di cambio, dei procuratori di agenti di cambio e dei rappresentanti alle grida di agente di cambio.

Art. 6.

Si applicano ai concorrenti ai posti di agente di cambio i benefici costituenti preferenza a parità di merito, accordati dalle vigenti disposizioni di legge nei concorsi a pubblici impieghi, ai mutilati, invalidi ex combattenti, reduci e categorie assimilate.

Per fruire della preferenza di cui sopra i candidati dovranno presentare i documenti prescritti che saranno indicati nel bando di concorso.

La Commissione esaminatrice può consentire che detti documenti vengano prodotti anche dopo la presentazione della domanda per la partecipazione al concorso ma non oltre la data stabilita per lo svolgimento della prova di esame.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice, esaurito l'esame formale delle domande e dell'allegata documentazione, e determinati i criteri di valutazione dei titoli di cui i

candidati risultano in possesso, assegna per ciascun candidato, ammesso al concorso, un punteggio complessivo non eccedente il limite massimo di cento e propriamente:

a) sino a sessanta punti per i vari titoli professionali;

b) sino a dieci punti per le pubblicazioni in materia di Borse valori;

c) sino a trenta punti per la prova di esame, di cui all'articolo seguente.

Per la valutazione dei titoli professionali e delle pubblicazioni in materia specifica, nonchè, per la prova di esame, i commissari, compreso il presidente, dispongono di egual numero di punti.

Art. 8.

I candidati ammessi al concorso sono sottoposti, da parte della Commissione esaminatrice, ad una prova di idoneità. La prova consisterà in esame orale avente per oggetto principi di diritto civile, di economia politica e di scienza delle finanze, nonchè le discipline attinenti ai mercati mobiliari, la tecnica borsistica, la legislazione riguardante le Borse valori e gli usi locali di Borsa.

Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno conseguito, nella prova di esame, una votazione non inferiore a punti diciotto.

I candidati che siano agenti di cambio in carica sono, a richiesta, dispensati dal sostenere la prova di idoneità di cui al presente articolo e, in tal caso, sono ad essi attribuiti i diciotto trentesimi dei punti di cui alla lettera c), primo comma, del precedente art. 7.

Art. 9.

La somma dei punti che i candidati conseguono in base all'art. 7, costituisce la classificazione complessiva.

A parità di punteggio hanno titolo preferenziale e nell'ordine seguente:

a) gli agenti di cambio in carica presso altre Borse per almeno un triennio;

b) coloro che abbiano esercitato, per uguale periodo, la professione di agente di cambio, conservandone i prescritti requisiti;

c) i rappresentanti alle grida di agente di cambio per almeno un quinquennio;

d) i commissionari di Borsa ammessi nei recinti riservati per almeno un quinquennio;

e) gli osservatori alle grida di Istituti di credito per almeno un quinquennio.

Il periodo di tempo di cui alle lettere c), d), ed e), si calcola anche nel caso che le relative funzioni non siano state esercitate in via continuativa.

Dopo le preferenze di cui sopra si osservano quelle spettanti ai mutilati, invalidi, ex combattenti, reduci e categorie assimilate, in applicazione del precedente art. 6.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice, formata la graduatoria degli idonei, la trasmette al Ministro per il tesoro, che dopo aver riconosciuto la regolarità del procedimento seguito per la sua formazione, l'approva con proprio decreto, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 11.

Il Ministro per il tesoro, successivamente, promuove il decreto di nomina dei vincitori del concorso, secondo l'ordine di graduatoria.

Al Ministro per il tesoro è riservata la facoltà di rifiutare una nomina quando nei confronti del concorrente sia sopravvenuta la perdita di uno dei requisiti richiesti per l'ammissione al concorso.

Art. 12.

L'esercizio effettivo della funzione di agente di cambio è subordinato alla prestazione della cauzione stabilita dalle vigenti disposizioni per ciascuna Borsa valori.

La cauzione deve essere versata entro il termine massimo di giorni quindici dalla data di comunicazione di nomina, sotto pena di decadenza.

Art. 13.

I concorrenti che risultino idonei in base alla graduatoria formata ai sensi dell'art. 10 dalla Commissione esaminatrice, ed approvata dal Ministro per il tesoro, e che eccedono il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti in seguito a rinuncia dei vincitori prima della nomina. Il Ministro per il tesoro ha però facoltà di promuovere la nomina dei detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, in sostituzione dei rinunciatari, entro tre mesi dalla data di nomina, dei rinunciatari medesimi e nel limite di un terzo dei posti che si rendano disponibili.

I posti che rimangano scoperti, sempre fra quelli messi a concorso, per rinuncia da parte dei vincitori all'esercizio della professione dopo l'avvenuto versamento del deposito cauzionale, saranno conferiti, esclusivamente, con un nuovo concorso.

Art. 14.

Gli agenti di cambio immessi nel ruolo di una Borsa valori dopo l'entrata in vigore della presente legge cessano di appartenere al ruolo stesso al compimento del 70° anno di età.

Art. 15.

Sono abrogati gli articoli da 1 a 10 compreso, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 321.

Art. 16.

(*Disposizione transitoria*).

Per la prima applicazione della presente legge verrà costituito presso ogni Borsa valori un ruolo transitorio comprensivo di tanti posti quanti sono stati i concorrenti che per merito di punteggio avrebbero conseguito la nomina ad agente di cambio nei concorsi di cui al decreto del Ministro per il tesoro 10 febbraio 1951, se il posto spettante agli stessi non fosse stato assegnato ed attribuito con precedenza a combattenti, invalidi e assimilati. Hanno diritto di essere assegnati in tale ruolo ed in ordine di graduatoria i concorrenti non nominati per la causale suddetta ed aventi un minimo di anni 5 di prestazione quali procuratori di agente di cambio o commissionari di Borsa all'emanazione della presente legge.

L'istanza per la iscrizione al ruolo transitorio deve essere presentata, entro 60 giorni dalla pubblicazione

sulla *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, al Ministro per il tesoro, che provvederà alla formazione del ruolo transitorio entro i 30 giorni successivi, iscrivendovi i sopraindicati, in quanto conservino tuttora i requisiti previsti dal cennato decreto del Ministro per il tesoro 10 febbraio 1951. La documentazione del titolo e dell'anzianità è richiesta dall'interessato alla Deputazione di borsa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 maggio 1956

GRONCHI

SEGNI — MEDICI — MORO

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1956.

Sostituzione di un membro effettivo e di un membro supplente della Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 febbraio 1955, n. 51, che delega il potere esecutivo ad emanare norme generali e speciali in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro;

Visto l'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, che istituisce una Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro;

Visto il decreto Ministeriale 2 gennaio 1956, che costituisce la Commissione suddetta;

Vista la lettera del Ministero dell'interno numero 3/107/1091/AG del 25 gennaio 1956, con la quale l'ingegnere Giuseppe Oriani e l'ing. Italiano Tiezzi, ufficiali dei vigili del fuoco, sono stati chiamati a sostituire il prof. Oscar D'Agostino e il dott. Enrico Zavattiero, per ragioni di servizio;

Considerata la necessità di procedere alle sostituzioni suddette;

Decreta:

Art. 1.

L'ing. Giuseppe Oriani e l'ing. Italiano Tiezzi del Ministero dell'interno sono nominati, in sostituzione del prof. Oscar D'Agostino e del dott. Enrico Zavattiero, rispettivamente membro effettivo e membro supplente della Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1956

Il Ministro: VIGORELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1956
Registro n. 11 *Lavoro e previdenza, foglio n.* 12. — BAGNOLI

(2720)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1956.

Attivazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Acquaro, Arena, Dasà, Fabrizia, Mongiana, ecc., appartenenti alla Circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Serra San Bruno, in provincia di Catanzaro.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, numero 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539,

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Acquaro, Arena, Dasà, Fabrizia, Mongiana, Nardodipace, Pizzoni, San Nicola di Crissa e Simbario, appartenenti alla Circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Serra San Bruno, in provincia di Catanzaro;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto terreni, formato a norma del testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio il giorno 1° agosto 1956 per i comuni di Acquaro, Arena, Dasà, Fabrizia, Mongiana, Nardodipace, Pizzoni, San Nicola di Crissa e Simbario, appartenenti alla Circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Serra San Bruno, in provincia di Catanzaro.

Da tale data cessano le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 aprile 1956

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1956
Registro n. 10 *Finanze, foglio n.* 330. — BENNATI

(2718)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1956.

Attivazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Alleghe, Cencenighe, Colle Santa Lucia, Forno di Canale, Livinallongo del Col di Lana, ecc., appartenenti alla Circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Agordo, in provincia di Belluno.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Alleghe, Cencenighe, Colle Santa Lucia, Forno di Canale, Livinal-

longo del Col di Lana, San Tomaso, Selva di Cadore e Vallada, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Agordo, in provincia di Belluno;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto terreni, formato a norma del testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio dal giorno 1° agosto 1956 per i comuni di Alleghe, Cencenighe, Colle Santa Lucia, Forno di Canale, Livinallongo del Col di Lana, San Tomaso, Selva di Cadore e Vallada appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Agordo, in provincia di Belluno.

Da tale data cessano le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 aprile 1956

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *maggio* 1956
Registro n. 10 *Finanze, foglio n.* 321. — BENNATI

(2675)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1956.

Revoca di decreti Ministeriali riguardanti l'autorizzazione concessa alla Società anonima « Gaslini » per l'esercizio di Magazzini generali in Pavia.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il relativo regolamento di esecuzione approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Visto il decreto Ministeriale 9 gennaio 1933, che autorizza la Società anonima « Gaslini », con sede legale in Milano e amministrativa in Genova, all'esercizio di Magazzini generali in Pavia;

Ritenuto che la Società di cui sopra ha da tempo cessato, di fatto, di gestire il proprio stabilimento di Pavia in regime di Magazzini generali, e che la Società medesima ha fin dal 3 dicembre 1955 dichiarato formalmente di voler rinunciare all'autorizzazione concessale col decreto Ministeriale 9 gennaio 1933 su citato;

Decreta:

Art. 1.

E' revocata l'autorizzazione concessa alla Società anonima « Gaslini » con il decreto citato nelle premesse, per l'esercizio, in regime di Magazzini generali, dello stabilimento appartenente alla predetta Società, sito in Pavia, via Luigi Robecchi Brighetti, n. 1.

E' parimenti revocato il decreto Ministeriale 11 febbraio 1956, che fissa in un milione di lire l'ammontare della cauzione dovuta dai Magazzini generali « Gaslini » a termini del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1510.

Art. 2.

Per lo svincolo della cauzione a suo tempo prestata dalla Società « Gaslini » a termini dell'art. 2 del regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126 si osserveranno le formalità prescritte dall'ultimo comma del detto art. 2.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Pavia è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 maggio 1956

p. *Il Ministro*: MICHELI

(2631)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1956.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona rivierasca del Lago di Como, sita nell'ambito del comune di Malgrate.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Como per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 28 ottobre 1954, includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona rivierasca del Lago di Como sita nell'ambito del comune di Malgrate;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Malgrate;

Viste le nove opposizioni prodotte contro la suddetta proposta di vincolo dalla Società Giuseppe Aldè Lecco « Gal », dal sig. Moroni Giuseppe, dal sig. Costacurta Virgilio, dagli eredi di Pizzini Pasquale, dalla signora Figini Carolina, dal sig. Valdata Franco, dal signor Cantù Carlo Francesco, dal sindaco del comune di Malgrate, e dal sig. Penati Carlo;

Considerato che le opposizioni predette tranne la prima che è da considerarsi superata perchè la proprietà della Società opponente non è inclusa nella zona proposta per il vincolo, sono da ritenersi infondate in quanto il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Sopraintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona rivierasca predetta ha notevole interesse pubblico perchè con i suoi prati, giardini, boschi e colline, con le villette adagiate sulla morbida elevazione morenica ove è situata Malgrate, con i bellissimi cipressi che ombreggiano la riva e il piccolo porto, costituisce un quadro naturale di incomparabile bellezza panoramica ed offre altresì dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può ammirare lo sfondo dei monti circostanti fra cui spicca il Resegone;

Decreta:

La zona rivierasca, sita nel territorio del comune di Malgrate, compresa in una fascia della profondità di metri duecento (200) a partire dal ponte Azzone Vi-

sconti fino al confine del comune di Malgrate, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Como.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Malgrate provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto nell'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 4 giugno 1956

p. *Il Ministro*: JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Como

Verbale n. 2/13 dell'adunanza del 28 ottobre 1954

Convocata con la lettera di invito 19 ottobre 1954, n. 3461, oggi 28 ottobre 1954, alle ore 9, si è riunita in Como, nella sala delle adunanze della Amministrazione provinciale la Commissione per la tutela delle bellezze naturali.

(*Omissis*)

1) MALGRATE Tutela paesistica

La rappresentanza del comune di Malgrate fa presente che, successivamente alla decisione presa nella seduta del 19 giugno u. s., il Consiglio comunale ha espresso voto unanime assolutamente contrario alla adozione di qualsiasi vincolo sulla zona in questione e ciò anche in considerazione del fatto che la costruzione del Cimitero del comune di Lecco — posta nel cuore del territorio — crea già vincoli che ne limitano la disponibilità in modo gravoso e tale da escludere ogni limitazione alle costruzioni nella zona vincolata.

Contesta anche l'applicazione del n. 4 dell'art. 1 della legge.

Il comune di Malgrate osserva inoltre che — per la disciplina delle costruzioni — ritiene di aver già provveduto mediante un piano di risanamento già approvato dal Ministero dei lavori pubblici nell'anno 1952 e fa presente anche che è in corso di studio — di concerto col comune di Lecco — un piano di coordinamento edilizio fra le zone interessanti le due sponde del Lago.

Si riserva di allegare una memoria a sostegno di queste due ragioni.

Udite queste argomentazioni;

La Commissione:

Ritenuto che le osservazioni del comune di Malgrate potranno tenersi presenti a vincolo stabilito della Soprintendenza ai monumenti nel determinare le modalità di applicazione del vincolo;

Atteso che la Soprintendenza stessa potrà interessarsi per vedere come sia possibile alleviare gli inconvenienti dell'esistenza del Cimitero di Lecco;

Assicurato inoltre che terrà presente la particolare situazione che interferisce gravemente nell'applicazione del vincolo nei riguardi dell'espansione edilizia di Malgrate, augurandosi che nella discussione sulla applicazione del medesimo, venga felicemente risolto questo grave problema, all'unanimità;

Richiama

la motivazione della decisione della riunione del 19 giugno u. s., confermando il parere favorevole alla approvazione del vincolo nei termini già espressi nella precedente decisione che conferma e che qui si riporta integralmente:

« La zona situata sulla riva destra del Lago e che si estende, dal ponte di Azzone Visconti sino al confine del comune di Malgrate, per chi transita sulla sponda opposta e ne esce dalla città di Lecco, si presenta come un quadro invitante per cui il turista ha campo di ricevere incancellabili impressioni. L'occhio spazia sui prati, giardini, boschi e colline riportando una visione di bellezza naturale che si conclude verso la Rocca nella caratteristica visuale del paese di Malgrate stesso addossato sotto un roccione.

Le villette adagiate sulla morbida elevazione morenica ove è situata Malgrate, i bellissimi cipressi che ombreggiano la riva, il piccolo porto ove sostano le barche, il bellissimo panorama costituito dai monti circostanti, fra cui spicca il Resegone, tutto, forma un quadro naturale di incomparabile bellezza, ricco di toni pittorici che fanno di questa una delle più interessanti zone rivierasche.

La Commissione:

Dopo esauriente discussione svoltasi, tanto sui tre luoghi di osservazione quanto nella sala del palazzo comunale di Lecco, in cui ha fatto ritorno — riconosciuta l'importanza panoramica della zona rivierasca di Malgrate per le ragioni sopradescritte;

Riconosciuta la necessità di tutelare tale zona, onde evitare non venga deturpata da una indisciplinata espansione edilizia;

Visto che la medesima presenta tutti i requisiti richiesti dall'art. 1, n. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in quanto può essere considerata quale quadro naturale;

Decide

all'unanimità l'apposizione del vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, n. 4 della zona rivierasca del comune di Malgrate per una profondità di 200 metri a partire dal ponte Azzone Visconti sino al confine del comune di Malgrate...

(*Omissis*)

(2722)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1956.

Protezione temporanea di invenzioni, modelli e marchi, relativi ad oggetti che figureranno nella « XI Mostra internazionale delle conserve ed imballaggi - Salone internazionale delle attrezzature per l'alimentazione » di Parma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda avanzata dal presidente dell'Ente organizzatore della esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XI Mostra internazionale delle conserve ed imballaggi Salone internazionale delle attrezzature per l'alimentazione », che avrà luogo a Parma dal 20 al 30 settembre 1956, godranno della protezione temporanea stabilita dai regi decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel bollettino dei brevetti.

Roma, addì 6 giugno 1956

Il Ministro: CORTESE

(2795)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento del carattere di stazione di soggiorno e turismo ad una parte del territorio del comune di Urbino (Pesaro e Urbino).

Con decreto interministeriale in data 24 maggio 1956, n. 18760.3, è stato riconosciuto, in via definitiva, ai sensi del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, e successive modificazioni, il carattere di stazione di soggiorno e turismo ad una parte del territorio del comune di Urbino (Pesaro e Urbino).

(2745)

Riconoscimento del carattere di stazione di soggiorno e turismo all'intero territorio del comune di Torriglia (Genova).

Con decreto interministeriale in data 24 maggio 1956, n. 18735.16, è stato riconosciuto, in via provvisoria, per un periodo di cinque anni, ai sensi del regio dcreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, e successive modificazioni, il carattere di stazione di soggiorno e turismo all'intero territorio del comune di Torriglia (Genova).

(2746)

Riconoscimento del carattere di stazione di soggiorno e turismo all'intero territorio del comune di San Giovanni Rotondo (Foggia).

Con decreto interministeriale in data 24 maggio 1956, n. 18732.1, è stato riconosciuto in via provvisoria, per un periodo di cinque anni, ai sensi del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, e successive modificazioni, il carattere di stazione di soggiorno e turismo all'intero territorio del comune di San Giovanni Rotondo (Foggia).

(2747)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « scienza delle costruzioni » presso la Facoltà di ingegneria della Università di Napoli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di ingegneria della Università di Napoli, è vacante la cattedra di « scienza delle costruzioni » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2802)

Vacanza delle cattedre di « clinica medica generale e terapia medica » e di « patologia generale » presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Roma, sono vacanti le cattedre di « clinica medica generale e terapia medica » e di « patologia generale » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento delle cattedre predette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2803)

Vacanza della cattedra di « lingua e letteratura inglese » presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università statale di Milano.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università statale di Milano, è vacante la cattedra di « lingua e letteratura inglese » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2804)

Vacanza della cattedra di « zootecnica generale » presso la Facoltà di agraria della Università statale di Milano

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di agraria dell'Università statale di Milano, è vacante la cattedra di « zootecnica generale » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2805)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un relitto d'alveo del colatore derivato dalla roggia Vettabbia, in comune di Milano.

Con decreto 29 marzo 1956, n. 2917/179, del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con quello delle finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un relitto d'alveo del colatore derivato dalla roggia Vettabbia, in comune di Milano, segnato nel catasto dello stesso comune Sezione Porta Romana al foglio n. 3, relitto posto tra i mappali numeri 496, 753, 409 e 410, della superficie di mq. 118,36, ed indicato nella planimetria (vistata dall'ing. capo dell'Ufficio del genio civile di Milano) del 3 giugno 1953 in scala 1:500, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(2687)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Svincolo di terreni costituenti il « terzo residuo » e determinazione dell'indennità dovuta e delle spese di trasformazione ammesse al rimborso per le quote dei terreni trasferite agli Enti di riforma fondiaria.

Con decreti del Presidente della Repubblica in data 27 marzo 1956 sono stati disposti, nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato:

a) la rimozione del vincolo di indisponibilità sui terreni costituenti il « terzo residuo », a seguito di constatato adempimento degli obblighi di trasformazione (articoli 8 e 9 legge 21 ottobre 1950, n. 841);

b) il trasferimento a favore dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano delle quote dei predetti terreni ad esso spettanti;

c) la determinazione dell'ammontare dell'indennità che verrà corrisposta per i terreni di cui al precedente punto *b*) in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, con gli arrotondamenti di legge. I titoli predetti vengono depositati presso gli Istituti di credito, per ciascuna ditta specificati, e saranno svincolati dal Tribunale competente ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224;

d) il rimborso, da parte dell'Ente predetto nella misura per ciascuna ditta indicata, delle spese relative alle opere di trasformazione eseguite sulla quota dei terreni trasferiti all'Ente medesimo.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni vincolati	Decreto Presidenziale di esproprio e iscrizione vincolo indisponibilità				D. P. rimo e li
			N.	Data	Gazzetta Ufficiale N.	Gazzetta Ufficiale Data	Data
	Ente Delta Padano						
1	ABBOVE Mario fu Alessandro	Codigoro	4167	28-12-52	19 s. o. 3	24- 1-53	27- 3-56
2	BROCCHI Maria fu Geremia in GRAZIANI	Ravenna	4321	28-12-52	19 s. o. 7	24- 1-53	27- 3-56
3	CAMPANATI Antonio di Alghisio . .	Formignana	1543	3-10-52	272 s. o.	24-11-52	27- 3-56
4	CATTANI Luigi fu Carlo	Corbola	2933	29-11-52	8 s. o. 7	12- 1-53	27- 3-56
5	COMETTI Luigi fu Antonio	Ariano Polesine	1548	3-10-52	272 s. o.	24-11-52	27- 3-56
6	CONFORTI MENOTTI Enea fu Giovanni	Massafiscaglia	3159	18-12-52	13 s. o. 1	17- 1-53	27- 3-56
7	CORELLI GRAPPADELLI Domenico fu Enrico	Codigoro	2936	29-11-52	8 s. o. 7	12- 1-53	27- 3-56
8	DACCO' Guglielmo e Guido, fratelli fu Luigi	Porto Tolle	3162	18-12-52	13 s. o. 1	17- 1-53	27- 3-56
9	FEDERICI Domenico fu Federico	Argenta	1988	26-10-52	292 s. o.	17-12-52	27- 3-56
10	FERRI Anna, detta Angiolina, fu Enea, vedova ZUCCHINI, in GROSSI	Portomaggiore	1549	3-10-52	272 s. o.	24-11-52	27- 3-56
11	FRANCESCHETTI Valentino Raimondo fu Angelo	Copparo	4322	28-12-52	19 s. o. 7	24- 1-53	27- 3-56
12	GULINELLI Maurizia fu Oberto-Giacomo	Argenta	3169	18-12-52	13 s. o. 1	17- 1-53	27- 3-56
13	GULINELLI Tecla fu Oberto-Giacomo .	Argenta	2946	20-11-52	8 s. o. 7	12- 1-53	27- 3-56
14	MOLFINO Ettore fu Federico	Argenta	1836	26-10-52	283 s. o.	6-12-52	27- 3-56
15	NEGRELLI Angelo fu Pietro	Donada	3177	18-12-52	13 s. o. 1	17- 1-53	27- 3-56
16	PROTTI Giovanni Battista-Osvaldo fu Gustavo	Porto Tolle	3183	18-12-52	13 s. o. 1	17- 1-53	27- 3-56
17	RAVAGNAN Paolo fu Giuseppe .	Contarina	3185	18-12-52	13 s. o. 2	17- 1-53	27- 3-56
18	SOCIETA' ANONIMA AGRICOLA « POLESE » con sede in Bologna	Contarina	3207	18-12-52	13 s. o. 2	17- 1-53	27- 3-56
19	SOCIETA' ANONIMA AGRICOLA « TRESIGALLO » (S.A.A.T.) con sede in Milano	Formignana	3208	18-12-52	13 s. o 2	17- 1-53	27- 3-56
20	SOCIETA'' A RESPONSABILITA' LIMITATA « A.M. » con sede in Ferrara	Copparo	3189	18-12-52	13 s. o. 2	17- 1-53	27- 3-56
21	SOCIETA' PER AZIONI « CA' VER » con sede in Gallumare di Migliaro e SOCIETA' per AZIONI « CA' VER » e SOCIETA' EMILIANA per L'INDUSTRIA E L'AGRICOLTURA S.E.I.A. SOCIETA' per AZIONI con sede in Gallumare di Migliaro-Ferrara	Copparo e Migliarino	4184 4331	28-12-52	19 s. o. 3 19 s. o. 7	24- 1-53	27- 3-56
22	TUFFANELLI Guelfo di Giuseppe	Copparo	3219	18-12-52	13 s. o. 2	17- 1-53	27- 3-56
23	ZANARDI-PROSPERI Gabriele fu Pietro	Portomaggiore	3222	18-12-52	13 s. o. 2	17- 1-53	27- 3-56

Roma, addì 28 maggio 1956

(2637)

zione vincolo indisponibilità quidazione indennità — Registrazione alla Corte dei conti — Data	Reg. Agric. N.	Reg. Agric. Foglio	Estensione dei terreni trasferiti all'Ente riforma Ha.	Estensione dei terreni conservati dalla Ditta Ha.	Ammontare indennità in cifra arrotondata (Art. 1 legge 11 febbraio 1952, n. 70) Lire	Istituto di credito presso cui vengono depositati i titoli del P. R. F.	TESORERIA	Ammontare rimborso spese per opere trasformazione eseguite sui terreni trasferiti all'Ente Lire
17- 5-56	13	42	71.73.31	71.73.32	5.740.000	Banca Nazionale Agricoltura Sede di Bologna	Bologna	15.221.439
17- 5-56	13	43	11.79.08	11.79.08	1.825.000	Id. Id.	Id.	7.183.217
17- 5-56	13	44	6.94.55	6.94.56	1.675.000	Id. Id.	Id.	4.332.761
17- 5-56	13	45	2.94.75	2.94.75	625.000	Id. Id.	Id.	317.679
16- 5-56	13	29	8.66.84	8.66.84	1.705.000	Id. Id.	Id.	4.350.213
16- 5-56	13	30	11.35.18	11.35.18	1.870.000	Id. Id.	Id.	6.775.999
16- 5-56	13	31	21.03.13	21.03.14	1.375.000	Id. Id.	Id.	9.063.938
16- 5-56	13	32	33.06.22	33.06.22	1.405.000	Id. Id.	Id.	16.880.384
16- 5-56	13	33	3.82.40	3.98.50	515.000	Id. Id.	Id.	3.040.073
16- 5-56	13	34	25.51.47	25.51.48	4.455.000	Id. Id.	Id.	3.791.702
16- 5-56	13	35	9.99.11	9.99.12	2.365.000	Id. Id.	Id.	7.438.364
16- 5-56	13	36	4.27.13	4.27.14	560.000	Id. Id.	Id.	2.819.920
16- 5-56	13	37	4.36.69	4.40.09	705.000	Id. Id.	Id.	2.884.590
16- 5-56	13	38	4.30.32	4.30.33	815.000	Id. Id.	Id.	3.003.548
16- 5-56	13	39	11.78.83	11.78.84	2.865.000	Id. Id.	Id.	6.051.660
14- 5-56	12	320	—	89.20.55	—	Id. Id.	Id.	—
16- 5-56	13	40	5.98.94	23.95.74	515.000	Id. Id.	Id.	3.351.593
14- 5-56	12	321	10.46.00	10.46.00	1.780.000	Id. Id.	Id.	4.629.095
14- 5-56	12	322	11.98.61	11.98.60	2.745.000	Id. Id.	Id.	4.943.444
16- 5-56	13	41	15.11.33	15.11.33	2.115.000	Id. Id.	Id.	8.347.821
14- 5-56	12	319	15.93.96	15.89.51	2.025.000	Id. Id.	Id.	9.453.470
14- 5-56	12	317	7.03.62	7.03.61	1.430.000	Id. Id.	Id.	4.188.217
14- 5-56	12	318	27.52.54	27.52.54	6.740.000	Id. Id.	Id.	7.716.079

Visto, p. *il Ministro*: COBIANCHI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 135

Corso dei cambi del 15 giugno 1956 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA.	624,87	—	624,87	624,90	624,80	—	624,85	—	624,86	624,85
$ Can.	634,25	—	634,52	634 —	633,10	—	634 —	—	634 —	634,25
Fr. Sv. lib.	145,82	—	145,81	145,82	145,75	—	145,805	—	145,82	145,80
Kr. D.	90,52	—	90,52	90,51	90,44	—	90,54	—	90,52	90,80
Kr. N.	87,535	—	87,58	87,55	87,52	—	87,53	—	87,53	87,50
Kr. Sv.	120,88	—	120,85	120,89	120,89	—	120,87	—	120,88	120,85
Fol.	164,38	—	164,35	164,34	164,38	—	164,36	—	164,37	164,37
Fr. B.	12,584	—	12,585	12,584	12,5825	—	12,5825	—	12,58	12,5825
Fr. Fr.	178,45	—	178,43	178,45	178,40	—	178,44	—	178,45	178,40
Fr. Sv. acc.	143,40	—	143,37	143,37	143,43	—	143,37	—	143,40	143,37
Lst.	1751,75	—	1752,25	1752 —	1752 —	—	1751,875	—	1751,75	1752,25
Dm. occ.	149,835	—	149,82	149,81	149,79	—	149,815	—	149,84	149,80

Media dei titoli del 15 giugno 1956

Rendita 3,50 % 1906	60,60	Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,35
Id. 3,50 % 1902	58,50	Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	95,55
Id. 5 % 1935	88,80	Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,425
Redimibile 3,50 % 1934	79,375	Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,80
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,475	Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	93,50
Id. 5 % (Ricostruzione)	88,15	Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	93,675
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	83,20	Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	93,15
Id. 5 % 1936	94,90		
Id. 5 % (Città di Trieste)	82 —		

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 giugno 1956

1 dollaro USA.	624,875	1 Fol.	164,35
1 dollaro Can.	634 —	1 Fr. bel.	12,583
1 Fr. Sv. lib.	145,812	100 Fr. Fr.	178,445
1 Kr. Dan.	90,525	1 Fr. Sv. acc.	143,37
1 Kr. Norv.	87,54	1 Lst.	1751,937
1 Kr. Sv.	120,88	1 Marco ger.	149,812

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Austria Lit. 24,035 per uno scellino
Egitto » 1794,55 per una lira egiziana

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Estratto del verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Terlizzi (Bari), in liquidazione coatta.

Nella riunione del 5 giugno 1956 del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Terlizzi (Bari), in liquidazione coatta, l'avv. Carlo Abbruzzese fu Domenico è stato nominato presidente del Comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

(2771)

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

N. 5082/Gab.

IL VICE COMMISSARIO PER IL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 2 maggio 1935, con cui alla signora Permann Anna, nata a Laces il 25 novembre 1905 venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Monti;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 29 marzo 1956 dal sig. Monti Ermanno, figlio maggiorenne della predetta, in atto residente a Naturno;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 763/Gab., del 16 febbraio 1949, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano 2 maggio 1935 è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla persona sottoindicata.

Per effetto di tale revoca il cognome del sig. Monti Ermanno, nato a Laces il 18 gennaio 1929, viene ripristinato nella forma tedesca di Permann.

Il sindaco del comune di Naturno provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dei paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 28 maggio 1956

Il Vice Commissario del Governo: MARCHIONE

(2694)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per titoli a una cattedra di tessitura e stampatura di stoffe (gruppo A, grado 9°) con la direzione dei relativi laboratori, presso l'Istituto d'arte di Firenze e ad una cattedra di disegno geometrico e ornamentale (gruppo A, grado 10°) presso la Scuola d'arte di Volterra.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, e successive modificazioni;
Visto il decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852;
Visto il decreto del Ministro per l'industria e commercio 19 aprile 1923, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1923, registro n. 4, foglio n. 232, relativo alla pianta organica dell'Istituto d'arte di Firenze e il decreto del Ministro per la pubblica istruzione 1° luglio 1954, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1954, registro n. 30, foglio n. 164, col quale è stata istituita presso il predetto Istituto una cattedra di tessitura e stampatura di stoffe;
Considerato che tale cattedra era vacante alla data di espletamento dei concorsi speciali di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 luglio 1947, n. 961 (28 settembre 1955), in quanto mai messa a concorso dopo la sua istituzione;
Visto il decreto Ministeriale 8 novembre 1927, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1927, registro n. 23, foglio n. 64 e il regio decreto 22 aprile 1943, n. 420, relativi alla pianta organica della Scuola d'arte di Volterra;
Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;
Visto il regio decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642;
Vista la legge 8 aprile 1952, n. 212;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 luglio 1947, n. 961, ratificato, con modificazioni, con legge 11 giugno 1950, n. 416;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per titoli:

a) concorso a una cattedra di tessitura e stampatura di stoffe, con la direzione dei relativi laboratori, presso l'Istituto d'arte di Firenze (gruppo *A*, grado 9°);

b) concorso a una cattedra di disegno geometrico e ornamentale presso la Scuola d'arte di Volterra (gruppo *A*, grado 10°);

Art. 2.

Per la partecipazione ai concorsi gli aspiranti alla data del presente decreto devono aver compiuto il 21° anno di età. Quanto al limite massimo di età, esso è stabilito in anni settanta per gli aspiranti alla cattedra di tessitura e stampatura di stoffe di Firenze in applicazione dell'art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 luglio 1947, n. 961, e in anni quaranta per gli aspiranti alla cattedra di disegno geometrico e ornamentale di Volterra.

Il suddetto limite di età di anni quaranta è elevato:

1) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima, purchè complessivamente, non si superi il 45° anno di età;

2) ad anni quarantaquattro per le vedove dei caduti in guerra;

3) ad anni quarantacinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti nella lotta di liberazione o per i cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per gli addetti civili ai lavori di bonifica dei campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine o per coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati;

e) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia per quest'ultima limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

i) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

l) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi da azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi da azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi in dipendenza della deportazione o dell'internamento da parte del nemico successivamente all'8 settembre 1943 o in seguito ad operazioni di bonifica di campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, per le vedove dei caduti nella guerra 1940-43 o nella guerra di liberazione o nella lotta di liberazione;

m) per il personale che alla data del 28 febbraio 1951 trovavasi alle dipendenze dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.);

n) per coloro che, per comportamento contrario al regime fascista, abbiano riportato sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di 40 anni di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente negli Istituti statali di istruzione artistica o quali titolari in Istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da Enti morali possono essere ammessi al concorso per la cattedra di Volterra, in deroga al limite di età di anni quaranta, per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio come sopra prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni.

Nei confronti degli assistenti ordinari di università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare e degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di 40 anni di età è aumentato, rispettivamente, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenti e di un periodo pari alla metà del servizio prestato.

Si prescinde dal limite di età nei confronti:

a) degli aspiranti che siano impiegati statali civili di ruolo;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda e anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 3.

Le domande di ammissione, distinte per ciascun concorso dovranno essere redatte su carta da bollo da L. 200, pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale antichità e belle arti Ufficio concorsi) entro il termi-

ne di sessanta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli aspiranti ai concorsi debbono dichiarare nella domanda:

a) la data e il luogo di nascita;

b) gli eventuali requisiti che diano diritto all'elevazione del limite di età (per i partecipanti al concorso alla cattedra di disegno geometrico e ornamentale);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalla lista medesima;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali sarà sufficiente il visto del capo dell'ufficio o dell'istituto nel quale prestano servizio.

Le domande prive di una qualsiasi delle dichiarazioni sopra indicate, o del visto o dell'autenticazione della firma, non saranno prese in considerazione.

Gli aspiranti dovranno anche nella domanda:

a) dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari da pubbliche Amministrazioni;

b) indicare il loro nome, cognome e preciso recapito, rimanendo l'Amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato;

c) dichiarare se siano impiegati dello Stato, indicando l'Amministrazione e la qualifica.

Art. 4.

I requisiti necessari per l'ammissione ai concorsi debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione dei requisiti dell'età, dei quali gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente decreto, salvo quanto è disposto, nei riguardi dei coniugati dal precedente art. 2.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito. Se essi consistano in lavori, dovranno essere spediti a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotti in modo chiaro le generalità del concorrente e gli estremi del concorso. E' fatto obbligo di accludere alla domanda un elenco in triplice copia dei titoli.

Non sono accettati i manoscritti e i dattiloscritti. I titoli che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

I titoli presentati non saranno restituiti prima della scadenza dei termini per i ricorsi giurisdizionale e straordinario, salvo che il concorrente ne faccia domanda in carta legale, dichiarando che nulla ha da obbiettare sulla regolarità o l'esito del concorso.

Art. 5.

I concorrenti inclusi nella terna di cui al successivo articolo 8, dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del collocamento nella terna medesima i seguenti documenti, di data non anteriore a quella di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale* (ad eccezione del documento militare e dell'atto di nascita).

1. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 16° anno di età e non oltrepassato i limiti massimi stabiliti dal precedente art. 2.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

2. Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

3. Certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

4. Certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario o medico condotto. Per i mutilati e invalidi di guerra e assimilati il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e degli allievi.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

5. Certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica. Tale documento non potrà essere sostituito con il certificato penale.

6. Documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali (estratto del foglio matricolare per quelli della Marina militare), copia o estratto del foglio matricolare per sottufficiali e militari di truppa e del Corpo equipaggi militari marittimi in carta bollata da L. 200 per ogni foglio. Coloro che si trovino in congedo illimitato provvisorio o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva, in bollo da L. 100. Questo certificato, se è rilasciato dal sindaco, dovrà contenere, oltre alla legalizzazione della di lui firma, anche il visto di conferma del commissario di leva competente.

I candidati che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto.

7. Stato di famiglia su carta da bollo da L. 100.

Detto documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Il certificato dovrà essere rilasciato dal Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

A) I candidati dipendenti di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno presentare solo la copia dello stato di servizio rilasciata dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, su carta bollata da L. 200 per il primo foglio e da L. 100 per i fogli successivi e il certificato medico.

B) I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa produrranno solamente l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di godimento dei diritti politici, di cittadinanza e penale generale e una dichiarazione dell'autorità militare da cui dipendono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego al quale aspirano.

Art. 6.

Ai fini dell'applicazione dei benefici che, a norma delle vigenti disposizioni legislative, sono connessi a particolari qualità, gli interessati dovranno comprovare il possesso delle qualità stesse, nel modo seguente:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 100. Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la

guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi, in carta bollata da L. 100, dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana, in carta da bollo da L. 100;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, in qualità anche di militarizzati od assimilati, e della lotta di liberazione (partigiani o combattenti di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241) dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, in bollo da L. 100; di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito e quello di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica ovvero quello di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 presenteranno apposita attestazione, in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra di liberazione, anche se militarizzati, o assimilati, o della lotta di liberazione, ed i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in dipendenza della deportazione o dell'internamento da parte del nemico posteriormente all'8 settembre 1943 o in seguito ad operazioni di bonifica di campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi da mine dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra oppure una dichiarazione di invalidità, in carta da bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano anche indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido; mentre i mutilati e invalidi per servizio, assimilati ai mutilati e invalidi di guerra ai sensi della legge 15 luglio 1950, n. 539, presenteranno il certificato mod. 69-*ter* di cui al decreto Ministeriale 23 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948, da rilasciarsi dall'Amministrazione o dall'Ente pubblico al cui servizio è stata contratta l'invalidità;

g) gli orfani dei caduti nei conflitti o per i fatti indicati alla precedente lettera *f*) dovranno presentare un certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. In modo analogo sarà provveduto dagli orfani dei caduti in servizio per comprovare la loro qualità;

h) i figli degli invalidi per i conflitti o per i fatti indicati alla precedente lettera *f*) dovranno produrre la dichiarazione mod. 69 rilasciata, in bollo da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato, su carta bollata da L. 100, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione dei tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto. In modo analogo sarà provveduto dai figli dei mutilati e invalidi per servizio per comprovare la loro qualità con l'avvertenza che il certificato di invalidità da rilasciarsi a nome del loro padre è il modello 69-*ter* precisato nella precedente lettera *f*);

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nei conflitti o per i fatti indicati alla precedente lettera *f*) o dei caduti per causa di servizio dovranno esibire un certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

l) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare il provvedimento ministeriale di cui all'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948), in carta bollata da L. 100;

m) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), in carta bollata da L. 100;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) gli addetti civili alle operazioni di bonifica dei campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine dovranno produrre apposito certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal Ministero della difesa ai sensi dell'art. 3 del decreto Presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

p) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100;

q) i concorrenti già appartenenti al soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.), dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 100, da cui risulti che alla data del 28 febbraio 1951 erano alle dipendenze del predetto ufficio.

Art. 7.

I termini di presentazione delle domande, dei documenti e dei titoli di merito sono aumentati di trenta giorni per i concorrenti non residenti in territorio metropolitano.

Le domande, i documenti e i titoli che pervenissero dopo i termini stabiliti, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali e ferroviari, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici o Amministrazioni, compresa quella della Pubblica istruzione, fatta eccezione per i titoli di merito e documenti presentati alla Direzione generale antichità e belle arti per concorsi non ancora espletati.

I profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento ai documenti di rito già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare i documenti stessi, nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestazione dell'autorità di pubblica sicurezza;

a) estratto dell'atto di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato medico;
d) certificato del casellario giudiziale.

La suddetta facoltà è concessa ai concorrenti che siano mutilati od invalidi di guerra ovvero orfani e vedove di guerra, nonchè ai concorrenti che appartengono a famiglia numerosa.

Art. 8.

Per ciascun concorso la Commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto.

Terminata la valutazione dei candidati, la Commissione proporrà al Ministro, in ordine di merito, non più di tre candidati che giudichi idonei a coprire il posto messo a concorso.

La Commissione dovrà redigere una relazione contenente il giudizio definitivo su tutti i concorrenti e in modo più particolareggiato su quelli proposti per la nomina, nonchè l'indicazione dei motivi che l'hanno guidata nel formulare ogni singolo giudizio.

Il posto messo a concorso è assegnato al primo classificato nella terna e, in caso di rinunzia, al secondo e quindi al terzo. E' in facoltà del Ministro di nominare entro un biennio dall'approvazione degli atti di concorso ad altri posti del medesimo ordine e grado, i concorrenti graduati nelle terne secondo l'ordine di classificazione.

I vincitori dovranno sostenere un periodo di prova triennale ai sensi del decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852.
Il vincitore del concorso che non accetta la nomina è escluso dal partecipare ad altri concorsi per la stessa materia sino a tre anni dalla data della rinunzia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 marzo 1956

Il Ministro: Rossi

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1956
Registro n. 30, foglio n. 14

(2648)

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale in data 15 marzo 1956, concernente concorsi per titolo a cattedre nei Conservatori di musica di Stato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 24 maggio 1956, ove è detto « Oboe: cattedre n. 4 grado iniziale 10° » leggasi « Oboe: cattedre n. 4 grado iniziale 11° ».

(2785)

PREFETTURA DI MACERATA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico-chirurgo condotto vacanti nella provincia di Macerata al 30 novembre 1954 e 1955.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Visti i decreti prefettizi 30 dicembre 1954, n. 40340 e 7 febbraio 1956, n. 4245, con i quali, rispettivamente, sono stati banditi i pubblici concorsi a posti di medico-chirurgo condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1954 e 1955;
Ritenuta l'opportunità, per economia di spese, di affidare ad una unica Commissione il giudizio dei due concorsi;
Viste le designazioni degli enti ed associazioni interessate;
Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, e gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice dei concorsi per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1954 e 1955 è costituita come appresso:

Presidente:
De Bonis dott. Celestino, vice prefetto.

Componenti:
Borromei dott. Alessandro, medico provinciale;
Testolin dott. prof. Mario, docente in patologia speciale medica, primario medico dell'Ospedale civile di Camerino;
Baroni dott. prof. Benigno, docente in patologia speciale chirurgica e clinica urologica, primario chirurgo dell'Ospedale civile di Macerata;
Donati dott. Elso, medico condotto.

Segretario:
Chinni dott. Nicola, segretario di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Macerata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio degli annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura.

Macerata, addì 20 maggio 1956

Il prefetto: Fabiani

(2652)

PREFETTURA DI MILANO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Milano

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti i propri decreti n. S/2087 e S/2088 Div. 3/1 in data 29 marzo 1956, con i quali è stata approvata la graduatoria e sono state assegnate le condotte ai vincitori del concorso per titoli ed esami a venti posti di medico condotto vacanti nella provincia di Milano alla data del 30 novembre 1954;
Considerato che a seguito di rinuncia del sanitario regolarmente interpellato a norma di legge è rimasta vacante e disponibile la condotta medica di Gessate Bellinzago;
Ritenuta pertanto la necessità di provvedere all'assegnazione della predetta condotta medica secondo l'ordine di graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei e delle preferenze indicate a suo tempo dal concorrente dott. Giovanni Bottesini, il quale interpellato a norma di legge ha fatto pervenire tempestivamente dichiarazione di accettazione;
Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Bottesini Giovanni è assegnato alla condotta medica di Gessate Bellinzago.
Il segretario prefettizio di Gessate è incaricato della esecuzione del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Milano, addì 22 maggio 1956

Il prefetto: Liuti

(2751)

PREFETTURA DI FROSINONE

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Frosinone.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FROSINONE

Visto il precedente decreto n. 46833 del 17 novembre 1955, col quale venivano assegnate, a seguito di pubblico concorso, le condotte ostetriche vacanti nella Provincia al 30 novembre 1954;
Considerato che le ostetriche Medici Romilde, Dozzini Wienna, Lauretti Lirina e Maggio Anna hanno rinunziato alla condotta di Coreno Ausonio;
Vista la graduatoria di merito del concorso di che trattasi, approvata con decreto n. 46832 del 17 novembre 1955, in base alla quale la condotta di Coreno Ausonio, a seguito delle rinunzie delle predette ostetriche Medici Romilde, Dozzini Wienna, Lauretti Lirina e Maggio Anna, deve essere assegnata alla ostetrica Santini Adriana anche in considerazione dell'ordine preferenziale delle sedi indicate dalla medesima;
Visto l'art. 26 del regolamento per i concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Santini Adriana, compresa nella graduatoria del concorso di cui in narrativa, è assegnata alla condotta di Coreno Ausonio.

Il sindaco di Coreno Ausonio è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Frosinone, addì 30 maggio 1956

Il prefetto: Chiaramonte

(2703)

MOLA FELICE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.